



via Prati, 2 - 38100 Trento
tel./fax: 040/226161
c.f.: 90110990323
e-mail: consultanazpropcollettiva@yahoo.it

CONSULTA NAZIONALE *della proprietà collettiva*

Trieste, 26/06/2007

Gent.ma avv. M.A. Lorizio
Segretario Generale
APRODUC

Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico

In riferimento alla Vs. richiesta di trasmettere notizie generali, storiche ed attuali, disposizioni di leggi e regolamenti locali relative alle terre comunali e proprietà collettive **nei villaggi sloveni del Carso Triestino**, ho il piacere di trasmetterLe in allegato le notizie ed i dati da Lei gentilmente richiesti. Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni e si indica quale punto di contatto: 040/226306, 040/226161 e-mail: coordinamentorfvg@yahoo.it.

Con i migliori saluti
Il presidente della Consulta nazionale
della proprietà collettiva
Coordinatore del Coordinamento
Regionale della proprietà collettiva FVG
Carlo Grgič

NOTIZIE GENERALI E STORICHE

JUS COMUNELLE - SRENJE VICINIE IN PROVINCIA DI TRIESTE

Le comunioni familiari di antico insediamento, rappresentate storicamente dalle 29 Jus - Comunelle del Carso triestino, sono le prime forme di proprietà collettiva tra i discendenti e gli eredi degli antichi titolari dei fondi, come tali iscritte, unitamente ad altri beni immobili privati nel Libro Fondiario. Proprietà collettive che nulla hanno a che vedere per origine e consuetudini con il Bene Pubblico dei comuni amministrativi, di tutt'altra natura e origine.

Dette Comunità locali, conosciute con denominazioni diverse ; jus, srenja, comunella, comunione familiare, regola, comunità agraria, vicinia ecc., che si svilupparono nell'ambito di un villaggio o di più frazioni minori, avevano un proprio regolamento e svolgevano una funzione sia economica che sociale. L'amministrazione dei beni della comunità riguardava le decisioni sul miglior **utilizzo dei pascoli**, sulla **raccolta della legna**, dello strame ecc. Oltre al puro utilizzo della terra la regolamentazione riguardava pure alle questioni della vita sociale della comunità che può essere paragonata, dal punto di vista giuridico e storico, all'istituto del colonato in quanto forma di proprietà e di amministrazione sopravvissuta fino ai nostri giorni. Gli aventi diritto allo sfruttamento dei terreni collettivi, fino all'introduzione della legge sull'istituzione degli usi civici, erano famiglie autoctone del paese. Lo jus competeva solamente agli autoctoni del villaggio, che lo ereditavano attraverso il ramo maschile; ai nuovi arrivati era però data la possibilità di acquisizione di tale diritto attraverso il lavoro volontario o il pagamento di denaro. Il diritto di usare le terre delle comunità, che veniva e tuttora viene chiamato jus, era quindi concepito come una proprietà comune di determinate famiglie. Tale diritto veniva registrato nei libri fondiari e poteva essere acquistato dai nuovi coloni. Il diritto non era trasferibile né alienabile e non poteva essere trasferito da un paese all'altro : si trattava di un normale diritto di proprietà.

I termini «Usi civici», «Demani civici» e «Proprietà collettive» sono i principali e più diffusi termini, usati sul territorio italiano, per riferirsi a questo tipo di diritto. Alcune realtà locali hanno coniato anche altri termini d'uso altrettanto locale: comunione familiare, regola, e comunità agraria. **Sul Carso triestino, si usano i termini di Comunelle – Vicinie in italiano, oppure Jus – Srenje** in sloveno. In quest'ambito, il significato di questi termini ha origine antica ed esclusivamente locale, quasi dialettale, priva di legami con ogni altra possibile accezione odierna. Ad esempio, per comunisti s'intende i beneficiari esclusivi dei beni collettivi di una comunità agraria, che nella legge 3/96, della regione Friuli Venezia Giulia, sono chiamati "Consorti". La comune, è un termine latino, che sul litorale carsico, si può trovare indicato anche sia come "Komunala", che come "Komunela", mentre in Istria assume il nome di "Contrada". La parola slovena "Gmajna", indica il pascolo comune e deriva dal tedesco "Gemeinde". Col termine "Občina", gli sloveni chiamavano l'insieme di persone legate dalla residenza nello stesso luogo, vale a dire comune, che nel corso del diciannovesimo secolo ha assunto il significato dell'organo politico amministrativo odierno, senza darne continuità con l'antico significato.

Per "legittimazione" s'intende lo scioglimento dietro compenso, come previsto dalla legge 1766/27, dei diritti di promiscuo godimento che gravano su un terreno.

Il concetto di proprietà, che vigeva presso i romani, vedeva il proprietario come "ferocemente" solo, e la mentalità dell'epoca, guardava con sfavore alla comunione, perché era vista come fonte di liti e limitato sfruttamento del bene. Vigeva, naturalmente, il diritto allo scioglimento della comunione, senza distinzioni quantitative, mentre nell'ordinamento tedesco, la comunione era senza quote.

Secondo Tacito, furono proprio gli Slavi e i Tedeschi, ad introdurre il concetto di proprietà in comunione senza quote, sulle nuove terre sui cui s'insediava il gruppo. Nella comunione, dell'antico diritto germanico, il singolo non poteva più avere la sua quota, se non faceva più parte del gruppo, perché concretamente la quota non esisteva. Si fa, quindi, risalire all'alto medioevo, l'origine delle comunioni sulle terre che, prima d'allora non erano mai state dissodate e chi, entrava nel gruppo, secondo le regole, ne diventava pure proprietario.

Dal 1848 venne avviata una seconda fase di acquisizione della proprietà, e in particolare in base alla **Patente Imperiale di Francesco Giuseppe del 1853**. Tutti gli usufruttuari ed i possessori di terra acquisirono il diritto di diventare proprietari dei terreni il loro possesso : gli enti e le famiglie nobili dovevano cedere la terra a titolo oneroso, cioè in seguito al pagamento del valore della stessa.

Il Regno d'Italia, avendo sottoscritto nel 1920 il Trattato di Rapallo, si era assunto l'obbligo di rispettare i diritti e le proprietà dei nuovi cittadini e delle nuove nazioni. Il sistema fu stravolto dopo il 1924 con l'avvento dell'amministrazione fascista italiana che, tramite Regio Decreto, tramutato in legge fascista n. 1766 del 1927 sul "riordino degli usi civici", sconvolse il sistema. In seguito a varie procedure venne esteso il diritto ai beni comuni a tutti gli abitanti di un determinato comune censuario e ciò non più in virtù di una proprietà comune, ma in qualità di beneficiari di usi civici: venne concesso il diritto di usufrutto dei beni delle proprietà delle Jus - Comunelle a tutti i residenti. Con una sola legge venne cancellato ciò che era stato ottenuto e rispettato nel corso di una storia plurisecolare.

Con la citata legge 1766 del 1927 le cose cambiarono sostanzialmente. I vari consorzi di gestione cercarono di reagire alla nuova normativa, che non distingueva tra l'uso civico ed il condominio. Molte frazioni si opposero, seguendo la via giudiziaria con alterne fortune. Alcune riuscirono a far valere il concetto di proprietà, altre no. L'apertura degli archivi con tutto il materiale probatorio potrebbe aiutare a risolvere numerose questioni relative alla proprietà nei villaggi passati dall'Austria all'Italia e si potrebbe dimostrare che avremmo a che fare con dei veri proprietari e non con degli usufruttuari o beneficiari di usi civici, benché nei libri tavolari l'iscrizione risulti a nome delle comunità agrarie.

Dopo la seconda guerra mondiale i comuni incominciarono a rivendicare a sé la proprietà delle Jus - Comunelle, mentre i legittimi proprietari uniti in varie proprietà ancora oggi tavolarmente iscritte, non accettarono la nuova situazione e la spoliazione dei propri beni (superfici immense, da sempre proprietà privata comune ed indivisa delle comunità locali, conosciute con denominazioni diverse: jus, srenja, comunella, comunione familiare, regola, ecc.). Il sistema tavolare esiste ancora, e quindi risulta legittima la loro rivendicazione della proprietà dei terreni, poiché non hanno mai rinunciato alla loro proprietà storica. La gestione separata dei beni comuni viene oggi assegnata ai comitati degli usi civici.

L'amministrazione pubblica ha dunque fortemente attaccato e compresso il diritto di proprietà, la gestione e l'amministrazione separata dei beni da parte delle comunità di famiglie autoctone. La proprietà e l'amministrazione delle terre appartenenti alle "Jus - Comunelle" è fonte di numerose questioni irrisolte e alimenta la generale diffidenza della popolazione, colpita dal dopoguerra da massicce e sistematiche espropriazioni della migliore terra agricola, verso un'autorità così lontana dalle esigenze e dalle peculiarità locali.

Unitamente agli atti dell'impianto o dell'iscrizione al Tavolare, vi sono i nominativi dei cosiddetti "originari" o "comunisti", o meglio di quegli abitanti che, residenti da lungo tempo nella frazione di appartenenza, si erano dedicati alla cura ed alla gestione del territorio, tanto da creare la consuetudine di possesso con le varie patenti imperiali che ne regoleranno definitivamente l'aspetto giuridico della proprietà privata. I beni sono pervenuti ai loro originari proprietari in seguito a: contratti di compravendita, per decreto di intavolazione sulla base del possesso ab immemorabile, per sentenza di usucapione e in virtù della Patente Imperiale 5 luglio 1853.

Conferma sull'appartenenza reale di questi beni immobili è l'iscrizione al Tavolare - Istituto probatorio della proprietà - attesta e comprova in modo inequivocabile la natura di proprietà privata del bene. Le iscrizioni alle Partite Tavolari, al foglio B - proprietà, ed al foglio C - aggravati, attestano tutto ciò. Il bene pubblico di norma, secondo le disposizioni d'impianto, non è iscritto al Tavolare.

Con la legge regionale 5 gennaio 1996 n. 3, intitolata "Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane", la regione Friuli-Venezia Giulia ha inteso dare attuazione alla normativa nazionale in materia di comunioni famigliari montane..

La legge in commento disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle associazioni ed ai consorzi di comunioni famigliari montane e ad altre organizzazioni di similare natura (vicinia, consorzio vicinale, famiglie di antico insediamento). Dette comunioni di diritto privato sono comunque di interesse pubblico, come evidenzia l'incisivo regime di controllo regionale cui gli enti sono soggetti.

Con il riconoscimento della personalità giuridica a detti soggetti viene attribuito, oltre ad un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute e di primo impianto, anche il diritto di accedere ad ogni beneficio previsto dalle leggi regionali in materia agro silvo pastorale e di agriturismo, nonché la possibilità di vedersi affidare funzioni per l'esecuzione di opere ed interventi di miglioramento fondiario e di tutela ambientale del loro patrimonio immobiliare. I beni immobili devono essere regolarmente iscritti nei libri fondiari, o trascritti nei registri immobiliari, con il vincolo della inalienabilità e della indivisibilità.

Visto che con sentenza n. 369/2000 del 24/03/2000, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di alcune Jus Comunelle affermando il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato; le Jus Comunelle – Srenje Vicinie hanno finalmente dimostrato di essere collettività organizzate in comunioni familiari di antichi originari e di essere titolari, in forza di un preciso atto di acquisto o di un possesso *ab immemorabile*, di diritti di proprietà collettiva su terre comuni o su terre altrui, ed hanno diritto di ottenere dalla Regione Friuli-Venezia Giulia il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, sia legge 1102 del 1971 sia la legge 97 del 1994, riconoscono in termini inequivocabili la natura privata degli Jus del Triestino come specificato negli appunti sul trattamento tributario delle proprietà collettive redatti dagli avv.ti Cesare Trebeschi e Maria Ludovica Trebeschi Gitti – Brescia.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, la Comunella - Srenja Vicinia è una comunione familiare di diritto privato, senza fini di lucro, costituita dai capifamiglia dei Consorti, d'antico insediamento, che si succedono per eredità, secondo le tradizioni e che esercitano in comune il diritto di proprietà, sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o in seguito acquistati.

Non importa, allora, se qualcuno dice che gli statuti e le consuetudini siano una sorta di "Pace di Costanza" tra diritto pubblico e diritto privato per le proprietà collettive. Con gli statuti e con le consuetudini, i beni restano **inalienabili, indivisibili, in usucapibili e non modificabili nella destinazione, e anche i diritti restano inalienabili e in usucapibili, e naturalmente imprescrittibili.**

Bisogna innanzitutto, **comprendere due concetti fondamentali**, vale a dire distinguere le Vicinie o le Comunelle, dai comitati per l'amministrazione separata dell'uso civico, che operano in base alla legge del 1927. Le Vicinie o le Comunelle identificano gli antichi proprietari delle terre collettive, mentre i comitati per l'amministrazione separata dell'uso civico, rappresentano l'amministrazione separata di terreni comunali o d'altro tipo, soggetti ad "amministrazione separata".

Notizie storiche ed attuali, disposizioni di leggi e regolamenti locali

COMUNANZA – AGRARNA SKUPNOST, JUS COMUNELLE - SRENJE VICINIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

I beni comuni, sono una forma di proprietà terriera, esercitata dalle comunità locali del Carso, che non era regolata con leggi scritte. Tali appezzamenti, inizialmente scarsamente produttivi, circondavano i paesi, dove le comunità di famiglie autoctone n'esercitavano il possesso. Queste proprietà terriere, pur rimanendo di proprietà collettiva, vennero in gran parte divise da un "capovilla", che rappresentava la comunella, tra gli "aventi diritto", ovvero tutte le antiche famiglie del paese, in modo che tutti gli abitanti, diventandone possessori, avevano assicurati i mezzi di sostentamento.

Le prime iscrizioni risalgono al 1786, e in quest'anno ricorre il 170° anno di fondazione delle Comunelle d'Aurisina, Visogliano, Basovizza, Padriciano e Gropada. I dati di partenza, della tabella sottostante, si riferiscono al censimento effettuato a Trieste nel 1905, che poi sono stati aggiornati dalla Comunanza - Agrarna Skupnost. La superficie di 5.177 ettari, è molto ragguardevole, e ben 815 ettari sono, ora in territorio sloveno. Non bisogna dimenticare che altri 2.510 ettari sono stati espropriati dal 1948 alla fine del secolo scorso e che fino agli anni sessanta i terreni sequestrati sono stati utilizzati solo la costruzione di campi profughi, quindi per opere che non riguardano la popolazione autoctona, ma anzi ne snaturano la cultura.

SUPERFICIE DEI FONDI DELLE PROPRIETA' COLLETTIVE DELLE COMUNELLE – VICINIE, NELLA PROVINCIA DI TRIESTE.		
COMUNE	Superficie, in metri quadrati	Anno di fondazione
Comune di San Dorligo della Valle		
Srenja - Vicinia Comunella PREBENEG PREBENICO;	250.432	1912
Srenja- Vicinia Comunella DOLINA;	2.503.421	1880
Srenja - Vicinia Comunella BOLJUNEC BAGNOLI DELLA ROSANDRA;	2.355.041	1881
Srenja - Vicinia Comunella RICMANJE SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA;	409.249	1786
Srenja - Vicinia Comunella BORST SANT ANTONIO IN BOSCO;	2.277.027	1832
Srenja - Vicinia Comunella DRAGA SANT'ELIA;	1.234.676	1832
Srenja - Vicinia Comunella GROCANA GROZZANA;	2.011.192	-
Totale	11.041.038	
Comune di Trieste		
Jus Comunella BARCOLA BARKOVLJE;	605.954	1832
Jus Comunella LONJER LONGERA;	1.908.838	1832
Jus Comunella BAZOVICA BASOVIZZA;	2.154.848	1833
Jus Comunella PADRICE PADRICIANO;	262.000	1833
Jus Comunella GROGADA;	309.633	1833
Jus Comunella TREBCE TREBICIANO;	2.912.000	1837
Jus Comunella BANI BANNE;	714.312	1837
Jus Comunella OPCINE OPICINA;	3.918.007	1834
Jus Comunella PROSEK PROSECCO;	1.542.442	1834
Jus Comunella KONTOVEL CONTOVELLO;	1.741.389	1834
Jus Comunella KRIS SANTA CROCE;	2.190.044	1836
Varie	5.600.000	-
Totale	23.859.467	
Comune di Monrupino		

Jus Comunella REPEN RUPINGRANDE;	2.180.336	1881
Comune di Duino-Aurisina		
Jus Comunella NABRESINA AURISINA;	1.215.624	1833
Jus Comunella SEMPOLAJ SAN PELAGIO;	74.331	-
Jus Comunella PRAPROT-TRNOVCA PREPOTTO/TERNOVA;	525.005	1879
Jus Comunella SLIVNO SLIVIA;	38.514	-
Jus Comunella PRECNIK PRECENICO;	19.947	1879
Jus Comunella VISOVLJE VISOGLIANO;	662.739	1833
Jus Comunella MEDJA VAS MEDEAZZA;	2.541.581	1881
Jus Comunella CEROVGLJE CERONGLIE	117.444	-
Jus Comunella DEVIN DUINO.	680.098	-
Jus Comunella MAVHINIJE MALCHINIA	19.483	-
Totale	5.894.766	
Comune di Sgonico		
Jus Comunella SALEŽ SALES; BRIŠČKI BORGO GROTTA GIGANTE;	340.415	-
Jus Comunella REPNIČ RUPINPICCOLO;	245.436	-
Totale	585.851	
Superficie totale in territorio italiano	43.561.458	
Superficie totale in territorio sloveno	8.150.000	
SUPERFICE COMPLESSIVA	51.711.458	

Fonte: Comunità e beni del Carso triestino e goriziano.

La Comunanza - Agrarna Skupnost- Agrarna Skupnost riunisce 29 Comunelle - Vicinie, della provincia di Trieste, giunte fino a noi dall'antico diritto medioevale, le cui proprietà inalienabili, oggi rappresentano un inestimabile valore ambientale di oltre 5.000 ettari.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, 25 Amministrazioni separate di cui 18 con Comitati regolarmente eletti e 7 in attesa di formalizzare le elezioni; 67 Comunioni familiari con varie denominazioni : Consorzi antichi originari, Consorzi privati, Comunità, Vicinie, Jus, Srenje, Comunelle, di cui 32 con personalità giuridica riconosciute con Decreto del Presidente della Regione L.R. 3/1996, enti esponenziali di comunità con lingue e tradizioni diverse (friulani, sloveni, tedeschi), operano sul nostro territorio con responsabilità e determinazione per salvaguardare questo «altro modo di possedere» e la cultura della comunità, la cultura giuridico-istituzionale, economica e tecnologica, la cultura ecologica e dell'innovazione, la cultura della conservazione e della democrazia, che vi sono intrinsecamente sottese.

Nella provincia di Trieste, al 31 DICEMBRE del 2006, le Comunelle riconosciute sono 22, evidenziate in neretto mentre, 7 sono in fase d'istruttoria.

JUS/COMUNELLE - SRENJE/VICINIE DEL CARSO TRIESTINO
Srenja - Vicinia Comunella PREBENEG PREBENICO;
Srenja- Vicinia Comunella DOLINA;
Srenja - Vicinia Comunella BOLJUNEC BAGNOLI DELLA ROSANDRA;
Srenja - Vicinia Comunella RICMANJE SAN GIUSEPPE DELLA CHIUSA;
Srenja - Vicinia Comunella BORST SANT ANTONIO IN BOSCO;
Srenja - Vicinia Comunella DRAGA DRAGA SANT ELIA;
Srenja - Vicinia Comunella GROCANÀ GROZZANA;
Jus Comunella BARCOLA BARKOVLJE;
Jus Comunella LONJER LONGERA;
Jus Comunella BAZOVICA BASOVIZZA;
Jus Comunella PADRICE PADRICIANO;
Jus Comunella GROPPADA;
Jus Comunella TREBCE TREBICIANO;
Jus Comunella BANI BANNE;
Jus Comunella OPCINE OPICINA;

Jus Comunella PROSEK PROSECCO;
Jus Comunella KONTOVEL CONTOVELLO;
Jus Comunella KRIS SANTA CROCE;
Jus Comunella REPEN RUPINGRANDE;
Jus Comunella NABRESINA AURISINA;
Jus Comunella SEMPOLAJ SAN PELAGIO;
Jus Comunella PRAPROT-TRNOVCA PREPOTTO/TERNOVA;
Jus Comunella SLIVNO SLIVIA;
Jus Comunella PRECNIK PRECENICO;
Jus Comunella VISOVLJE VISOGLIANO;
Jus Comunella MAVHINJE MALCHINA;
Jus Comunella CEROVLJE CEROGIE;
Jus Comunella MEDJA VAS MEDEAZZA;
Jus Comunella DEVIN DUINO.

Fonte: Comunanza - Agrarna Skupnost – Agrarna Skupnost, 31 dicembre 2006.

Per meglio comprendere il peso che, rivestono le Jus Comunelle – Srenje Vicinie della provincia di Trieste, nella tabella sottostante sono incrociati i dati delle superfici comunali con le superfici delle proprietà collettive.

INCIDENZA DELLE JUS COMUNELLE – SRENJE VICINIE SULLA SUPERFICIE COMUNALE			
Comune	Superficie totale del comune (Kmq)	Superficie, della Jus Comunella (Kmq)	Superficie della Jus Comunella / Superficie totale.
DUINO-AURISINA	45,17	5,9	13,06
MONRUPINO	12,68	2,18	17,19
MUGGIA	13,66	0	0
SAN DORLIGO DELLA VALLE	24,51	11,04	45,04
SGONICO	31,31	0,59	1,88
TRIESTE	84,49	23,86	28,24
PROVINCIA	211,82	43,57	20,57

Fonte: Dati elaborati su fonte ISTAT e Jus Comunelle – Srenje Vicinie.

Il 20,57 % dell'intera provincia è quindi interessato dalla presenza delle Jus Comunelle – Srenje Vicinie. Nel comune di San Dorligo della Valle si raggiunge il 45 % dell'intera superficie comunale. Sgonico, invece con soli 0,59 Kmq, è il comune dove minore è questa forma di proprietà. Sono valori del tutto ragguardevoli. Nel 1759, grazie a Maria Teresa nel lombardo veneto fu istituito il primo Catasto della Proprietà Fondiaria e nel 1771 permise ai contadini di riscattare le terre in cui lavoravano, e poi in seguito suo figlio Giuseppe II d'Asburgo, nel 1781, abolì la servitù della gleba. Nell'anno 1795, gli abitanti di Contovello, acquistarono ad un'asta la cappella che, fu iscritta nel libro tavolare alla stessa comunità. Nel corso del diciannovesimo secolo, si cercarono di liquidare le proprietà collettive indivise, perché l'impero Asburgico, cercò di regolamentare tale situazione, con la legge del 1804 che istituiva l'Ufficio Tavolare dell'impero asburgico, con cui le famiglie autoctone divennero proprietarie dei terreni, grazie all'istituto dell'usucapione e alla visione individualistica della proprietà. Il diritto ad usare queste terre di proprietà collettiva delle frazioni carsiche, fonte tuttora di numerose questioni irrisolte, era detto "Jus", ed era registrato nei libri fondiari. Lo "Jus" si ereditava con difficoltà, perché si tramandava solo dal ramo maschile, ma poteva essere comprato, in particolare col lavoro volontario, ma poteva anche essere perduto. Il 1832 è l'anno del decreto d'iscrizione all'ufficio tavolare della proprietà del bosco iscritto a favore della Vicinia di Padriciano, che era composta di 26 abitanti.

Su alcuni di questi terreni di proprietà collettiva, per lo più incolti, le varie amministrazioni forestali hanno creato, dal 1842, dei boschi artificiali, dove gli uomini che facevano parte della comunella, hanno sempre potuto esercitare, senza alcun esborso, le loro raccolte di legname, di pigne o d'altri prodotti ricavabili alle loro necessità.

Le raccolte sono tuttora subordinate ad un miglioramento delle condizioni del bosco e perciò gli agenti forestali hanno sempre indirizzato i lavori delle varie Comunelle, secondo le leggi forestali. Per la divisione della legna da ardere, o si sorteggia tra gli aventi diritto la fascia di bosco da tagliare oppure, in maniera più tradizionale, si prepara la legna in comune, si formano delle cataste, tante quante sono le persone che hanno tagliato e poi, alla presenza di un responsabile dei lavori, si sorteggia la catasta.

Tali diritti d'antico retaggio, non esistono nei boschi privati né nei boschi di proprietà statale, oggi regionali e perciò amministrati da un'azienda pubblica. In questi boschi regionali, gli eventuali richiedenti possono essere autorizzati alla raccolta, solo dopo il versamento di competenze.

Nel 1864, fu respinto, l'atto tavolare con il quale il comune di Trieste richiedeva l'intavolazione delle proprietà portanti l'intestazione: Comune di Santa Croce, Comune di Trebiciano, Comune di Banne, Comune d'Opicina, Comune di Contovello, Opicina e la Comunità di Santa Maria Maddalena Inferiore.

Nell'anno 1848, ci fu la seconda fase d'acquisizione delle terre, perché grazie a Francesco Giuseppe, che successe al nonno Ferdinando I, concesse la Patente Imperiale del 5 luglio 1853, che permise a tutti gli usufruttuari e possessori di terra, il diritto di divenire proprietari dei terreni in loro possesso. Gli enti ecclesiastici e le famiglie nobili nell'impero, dovettero cedere le terre a titolo oneroso, consentendo anche alle comunioni familiari il diritto di riscattare i terreni, con denaro o mediante il lavoro, anche ventennale, suddividendo i costi e pagando il debito in più rate. Questo antico diritto di proprietà, fu disciplinato ufficialmente dalla metà del secolo scorso, quando i contadini s'intavolarono come proprietari, le terre che, di fatto, amministravano già da secoli, spesso acquistandole dalla nobiltà, come testimoniato dalle registrazioni nel libro fondiario.

La terra delle Vicinie era inalienabile, indivisibile, e su cui erano creati spazi d'interesse collettivo, quali chiese, cimiteri e scuole. Oggi la Comunanza - Agrarna Skupnost— Agrarna Skupnost è intenzionata a modificare la destinazione d'uso delle proprietà per edificare edifici di pubblica utilità, strutture turistiche e sviluppare delle attività favorevoli al ripristino dell'area carsica.

Tutti i diritti reali delle Vicinie furono integrati nella legislazione italiana, in base al Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920. La rifiutanza del legislatore italiano, verso le comunioni, sfociò, con la legge sul "riordino degli usi civici", numero 1766 del 16 giugno 1927 ed il regolamento per l'attuazione di tale legge, con il decreto 332 del 26 febbraio 1928, che scaturiva da una precedente legge del 1924 e delle sue successive modifiche, in cui si stabiliva che tutti gli abitanti dei singoli comuni catastali avessero il diritto di godimento dei terreni. Il regime allora vigente, non favoriva né le autonomie locali, né le libertà, quindi la norma, oggi non sarebbe più applicabile. Secondo l'articolo 23, il ministero degli interni poteva sciogliere d'autorità le associazioni, se le riteneva inutili o dannose, perché all'epoca tali associazioni erano viste solamente come raggruppamenti di facinorosi e avversari del regime.

Nell'articolo seguente, si dispone che tutti i terreni delle associazioni, dei comuni o delle frazioni, siano aperti a tutti i cittadini residenti nel comune, consentendone l'uso a tutti i cittadini del comune. In pratica, questa legge, estese il diritto ai beni comuni a tutti gli abitanti del comune censuario, non più in virtù del diritto di proprietà comune, ma come beneficiari d'usi civici, creando una "collettivizzazione nazionalistica". All'epoca, il comune era sì un ente pubblico locale, ma era retto da un podestà, nominato direttamente da Roma e quindi fedele a Roma. Di conseguenza, tutti i Comuni rivendicarono a se la proprietà delle comunanze, innescando tutta una serie d'azioni legali con i legittimi proprietari, che non sono ancora state districate. Dal secondo dopoguerra, l'amministrazione pubblica compresse e limitò fortemente le Comunelle, mentre all'inizio degli anni novanta si tenne la prima "Conferenza regionale sulla problematica degli usi civici", segno tangibile di un rinnovato interesse.

I beni comuni, non hanno solo una valenza economica, ma rappresentano anche un mondo di valori della vita associativa, che rispecchia il territorio e la popolazione, anche se oggi hanno un contenuto minimo di godimento. Le servitù di pascolo, di semina, di legnatico, infatti, oggi non rappresentano più il principale fattore economico e di sostentamento per la popolazione.

Secondo un'altra corrente di pensiero, richiamando l'articolo 118 della Costituzione italiana, si parla del principio di sussidiarietà, perché le associazioni di comunità sono più vicine alla popolazione di quanto non lo siano i Comuni. La norma permette alle Regioni di esercitare la funzione amministrativa delegandola ad altri enti locali, che possono occuparsi della relativa attività e possono utilizzare le strutture di tali enti, senza però conferirgli alcun potere esercitando esse stesse le funzioni amministrative. Leggendo l'articolo 64 del regolamento d'attuazione della legge sugli usi civici del 1928, si può anche vedere che la norma sarà applicata solo dove possibile. L'articolo 26, parlando di proprietà collettiva espressa per quote indivise, intende una proprietà privata particolare. Visto che le proprietà private, non sono usi civici, le Comunelle,

visto che sono personalità giuridiche di diritto privato, grazie alla sentenza 369/00 del TAR, ne sarebbero escluse, ma se su questi terreni si esercitavano da tempi immemorabili gli usi civici, allora si ricadrebbe nel caso contemplato dalla legge del 1927. Con l'apertura degli archivi, che contengono tutto il materiale probatorio, si potrebbero quindi dirimere le molte questioni relative alle proprietà dei paesi passati all'Italia dopo il 1918, perché si potrebbe dimostrare d'aver a che fare con dei proprietari e non con degli usufruttuari o beneficiari d'usi civici, anche se nei libri tavolari, l'iscrizione risulti a nome delle comunità agrarie.

All'atto pratico, i terreni ed i beni, dopo tale legge, furono amministrati con le norme delle leggi provinciali e comunali, consentendone di beneficiarne a tutti i residenti, in pratica terra d'uso civico.

Il disegno, attuato dal regime era lucido e ben attuato, ma incompatibile con la Costituzione repubblicana del 1948. Dal secondo articolo della Costituzione, sullo sviluppo delle associazioni, traggono linfa vitale la legge sulle aree montane intitolata "Nuove disposizioni per le zone montane" 97/94 e la legge nazionale sulla montagna del 1996, per valorizzare anche le antiche comunità di proprietari.

Adesso, si ha il giusto obiettivo, rivendicarne la piena proprietà da parte della comunità locale, ma non si sa come attuarlo, perché le ultime due leggi citate, sono fatte con pochezza legislativa. La legge nazionale sulla montagna, in una sua disposizione, individua il rapporto tra gli enti pubblici locali e le associazioni riconosciute, mentre per la legge del 1927 è come se le Comunelle non fossero mai state riconosciute. Nella legge sulla montagna, 97/94, c'è solo la disposizione e fino alla nuova legge regionale, in fase d'approvazione, si dovrebbero usare solo le norme sulle comunità, con essa compatibili e quindi non aperte ai soli residenti. Di conseguenza le tre norme del 1927 dovrebbero essere abrogate, perché incostituzionali, e una transazione tra le associazioni di comunità ed enti locali sarebbe più che auspicabile.

Va anche ricordato, che l'articolo 2 della Costituzione italiana del 1948, connota il sistema come «Stato di diritti» sancendo il principio personalista a tutela dei diritti della persona contro le interferenze di soggetti pubblici e privati, ponendo come contrappeso il principio di solidarietà. A livello europeo si può menzionare la Carta europea sull'autonomie locali, approvata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, convertita nella legge numero 439 del 30 dicembre 1989 dallo Stato italiano, e la legge numero 97 del 31 gennaio 1994, "Nuove disposizioni per le zone montane", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1994, con particolare riferimento agli art. 3, 4 e 22. Il trattato che istituisce la Comunità Europea (Unione Europea, versioni consolidate del trattato sull'Unione Europea, e sul trattato che istituisce la Comunità Europea 2002/C 325/01), nell'articolo 295, dichiara che "il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri".

In precedenza va ricordato l'art. 34 della legge numero 991 del 25 luglio 1952 numero 991, in cui l'articolo 34 recita che "nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore". Dello stesso avviso, va inoltre ricordato l'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 1979 del 16 novembre 1952 - "Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo". A livello regionale si è legiferato con la legge numero 3, del 5 gennaio del 1996 - Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste, per tutto quanto, non è regolato o previsto nel Regolamento, approvato nell'assemblea assemblea generale del 1994, e modificato nell'assemblea generale del 1996, si considerano valide le regole e consuetudini, le norme del Codice Civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

Nel 1956 con la legge 278 si crearono i comitati per gli usi civici, che a Trieste furono concretamente istituiti appena nel 1986, fino a tale data tutto era amministrato dal Comune. Ai Comuni, infatti, spetta la gestione straordinaria, mentre la gestione ordinaria spetta al comitato di gestione degli usi civici regolarmente eletto, composto di cinque consiglieri, perché non esiste più il "capovilla".

Ad Opicina, come in altre Comunelle, regna uno stato di cose paradossale, in cui oltre alle appena citate Comunelle c'è anche il comitato degli usi civici, non consentendo una gestione unica dei 400 ettari di cui la Comunella dispone, quindi è augurabile un chiarimento sulla gestione separata degli usi civici.

La sentenza 369 del 24 marzo 2000, è da considerarsi storica nei confronti dei diritti antichi, perché il ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale, ha stabilito il riconoscimento della personalità giuridica delle Vicinie da parte della Regione. La sentenza è la conseguenza logica del rispetto d'antichi diritti, in luce e nella considerazione, dell'odierna legislazione e delle generali tendenze politiche dell'Unione Europea in materia d'autonomie locali.

Gli enti locali, infatti, temono il riconoscimento delle Comunelle, per gli eventuali danni erariali. Il fatto che, dopo decenni, la gente ha sentito il bisogno, di organizzarsi per far valere i propri diritti testimonia di una rinnovata consapevolezza della reale proprietà di queste terre, conseguenza di una rinata coscienza del ruolo e del significato della terra per la popolazione locale.

Sorte simile è toccata alle Vicinie che possiedono alcune proprietà oltre confine, in Slovenia. Le Comunelle di Bagnoli, Prebenico, Dolina, Draga, Gropada e Trebiciano, che essendo state fondate nel 1881, quando queste terre erano sottoposte al dominio asburgico, come i territori della Slovenia, avevano delle proprietà che oggi sono oltre confine, ma che sono state riconosciute dalla legge slovena numero 24, del 2002. Il tribunale di Capodistria aveva dapprima deciso di non riconoscere loro tale diritto, in mancanza di reciprocità fra Italia e Slovenia. In seguito al ricorso presentato e poi accolto, sette Vicinie presenti in Italia, sono oggi riconosciute anche in Slovenia dove possiedono 2.000 ettari di superficie. L'articolo cinque della Costituzione slovena, ha risolto la problematica, perché gli aiuti alla minoranza slovena residente in Italia, possono anche essere di carattere economico. Era dagli accordi di Rapallo del 1920, che si cercava la restituzione di quelle terre, mentre la Comunanza - Agrarna Skupnost slovena di Ratece, pascolava i suoi capi nel tarvisiano e porta oltre confine il fieno per l'inverno, da tempo immemorabile.

E' auspicabile un accordo tra le parti, invece che ricorrere ai tribunali, infatti, dopo la sentenza 369/2000 del Tribunale Amministrativo Regionale, sembra chiaro che adendo le vie legali, si aprirebbero innumerevoli contenziosi, vista la presenza di 29 Comunelle, con centinaia di particelle e i costi da sostenersi sarebbero immensi. L'unica via percorribile è un accordo che porti ad una transazione delle parti, per puntare allo sviluppo multifunzionale del territorio.

La terra del Carso è di scarsa qualità, ma l'agricoltura ha da sempre legato l'uomo al territorio, così da renderlo anche padrone. Bisogna considerare di allargare tali diritti, non solo a chi fa parte della Comunanza - Agrarna Skupnost, ma anche agli altri residenti meritevoli, purtroppo mancano dei chiari strumenti normativi.

Il legame col territorio che le proprietà della Comunanza - Agrarna Skupnost rappresentano, oggi non sono più un fattore strettamente economico, perché queste proprietà comuni sono inalienabili, ma si deve creare valore dalla loro gestione. La futura legge regionale in materia, che dovrebbe aumentare il decentramento, a crescendo il ruolo e l'importanza delle Comunanze.

Le Comunelle e le Vicinie, non per ultimo, devono avere un molo di primaria importanza nella gestione del Parco del Carso con la presenza dei propri rappresentanti negli organi esecutivi e non soltanto in quelli consultivi, a prescindere dal fatto che il Parco sia intercomunale, regionale, statale o internazionale. Il Parco è visto come un nuovo fattore di sviluppo del territorio, prendendo a modello il parco delle dolomiti ampezzane che ormai opera da 10 anni. Il piano regionale del 21 gennaio 2003, non prevede la presenza delle Comunelle, ma solo un consiglio d'amministrazione composto di 20 membri, e quindi ingovernabile. La Comunanza - Agrarna Skupnost deplora la soppressione della Comunità Montana del Carso.

L'Unione Europea promuove la collaborazione transfrontaliera con i piani: Leader, Phare e Interreg.

La Comunanza - Agrarna Skupnost, che riunisce tutte le Comunelle Jus - Vicinie Srenje, della provincia di Trieste, si propone di valorizzarle, di organizzare, di amministrare e di godere il patrimonio comune assieme alle singole Comunelle Jus - Vicinie Srenje e ai loro familiari, nell'ambito delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico e sociale.

I Consorti che non sono residenti e domiciliati nella provincia di Trieste, sono sospesi dall'esercizio dei diritti, se lo delibera il Consiglio generale della Comunanza- Agrarna Skupnost. Tale sospensione decade dopo, sei mesi di stabile residenza e domicilio nella provincia. Può inoltre deliberare, di sospendere dall'esercizio dei diritti degli organi delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, a tempo determinato, chi palesemente danneggia o pregiudichi la conservazione dell'ordine interno, o chi contravvenga alle disposizioni dello statuto e del regolamento della Comunanza - Agrarna Skupnost e delle singole Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

I Consorti delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje d'appartenenza. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, senza diritto al voto, tutti i Consorti della Comunanza - Agrarna Skupnost all'eratico, al legnatico e al fabbisogno, in relazione ad esigenze familiari e non industriali, accertate ai sensi del regolamento.

L'oggetto dei diritti, fondamento e sede dell'attività della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, è costituito dai beni attribuiti per fini di lavoro diretto e indiretto ai Consorti e consolidatisi nelle Comunelle Jus - Vicinie Srenje. Il patrimonio antico delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje,

è costituito dai beni pervenuti in proprietà, in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare. Tali beni sono chiamati tradizionalmente "proprietà assoluta" e sono costituiti dai beni allodiali¹, appresi per decreto dell'autorità statale o in ogni modo acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952. Detti beni, che costituiscono il patrimonio antico della Comunella - Srenja Vicinia, in conformità della destinazione al lavoro e al godimento delle famiglie dei Consorti, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, perché soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali, data anche la loro funzione economico-sociale e la complementarietà esistente tra essi. I beni acquistati a qualsiasi titolo dopo il 31 dicembre 1952, sono chiamati "nuovo patrimonio", e possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non sono soggetti ai vincoli imposti al bene antico. Il bene comune è utilizzato, in conformità alla sua destinazione, ed in modo indiviso.

Il rapporto diretto s'istituisce fra le persone, vale a dire tra i Consorti delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, ed i beni produttivi d'utilità ripetute e durevoli, e sono individuati e descritti nel Libro Fondiario. Tali beni costituiscono un patrimonio unico avente autonomia propria. Il rapporto è di diritto privato, ed è ereditario per effetto della natura allodiale² dei beni e del titolo di trasferimento e d'acquisto. Esso ha carattere fiduciario ed è basato su principi di solidarietà. Ciascuno membro ha il dovere di cooperare e lavorare alla conservazione, a valorizzare ed allo sviluppo del patrimonio comune. L'utilizzo dei beni comuni avviene in conformità della loro destinazione al lavoro, all'attività agro-silvo-pastorale e all'interesse delle famiglie dei Consorti, che dovrà esercitarsi in comune. I fabbricati silvo-pastorali possono essere dati in conduzione a famiglie dei Consorti anche per usi diversi. Le attività sono ripartite per settori allo scopo di realizzare un più agevole governo della cosa comune.

Le norme per la gestione dei beni comuni, per il loro godimento, e quelle riguardanti alla costituzione degli organi della Comunanza - Agrarna Skupnost, allo svolgimento di tutte le loro attività e quelle per l'esercizio di tutti i diritti dei Consorti, controllo e rapporti con enti, sono contemplate nel regolamento.

La Comunanza - Agrarna Skupnost in forza di una deliberazione delle singole Comunelle Jus - Vicinie Srenje, può procedere alla ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto dei Consorti, congiuntamente alla ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, e dove possibile anche l'origine e la destinazione.

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje può assumere la gestione tecnica del patrimonio agro-forestale degli Enti pubblici e privati mediante convenzione, così come può accordarsi per l'esecuzione d'opere di comune interesse e può assumere in tutto o in parte le funzioni dei consorzi forestali e delle aziende speciali, dei consorzi di bonifica montana e zootecnica, prevenzione montana, difesa idraulica, difesa contro le calamità naturali e per realizzare tutti gli interventi annessi alle proprie specifiche funzioni.

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone il coordinamento delle iniziative e delle attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale, che per materie dalle stesse definite di comune interesse, ferma restando l'autonomia della singola Jus Comunella - Srenja Vicinia, associata.

JUS COMUNELLE – SRENJE VICINIE DEL CARSO TRIESTINO

La Comunella - Srenja Vicinia è una comunione familiare di diritto privato, senza fini di lucro, costituita dai capifamiglia dei comunisti, detti anche Consorti, d'antico insediamento che si succedono per eredità, secondo le tradizioni. I consorti esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o in seguito acquistati. I soggetti della comunione sono i Consorti della Comunella - Srenja Vicinia portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella - Srenja Vicinia e costituiscono una comunione di persone e di beni, in base allo statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella - Srenja Vicinia.

La Comunella - Srenja Vicinia si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio d'assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio d'attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni. Con la

¹ Beni tramandati da padre a figlio.

² Beni che i conquistatori germanici riserbarono a sé in piena e libera proprietà, senza vincoli feudali.

conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella - Srenja Vicinia promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività d'interesse per la Comunella - Srenja Vicinia.

La Comunella - Srenja Vicinia può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative d'altre organizzazioni, dirette a valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del comune censuario d'appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie e può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle.

In conformità alle antiche consuetudini, sempre, osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella - Srenja Vicinia hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi, sono legittimi discendenti di un Consorte. Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, vale a dire Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale. Il regolamento, può anche prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione, e di ritardare, fino ad un anno, l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli sono più di uno, e tutti Capifamiglia. I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella provincia di Trieste. Per i figli minorenni, la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà. Hanno pure diritto d'acquistare tale diritto, adempiendo alle condizioni stabilite caso per caso, con contributi in denaro o di lavoro, in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia.

Sono sospesi, automaticamente, dall'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia i Consorti che non sono residenti nella provincia di Trieste, tuttavia la sospensione decade dopo sei mesi di stabile residenza nella provincia di Trieste. Sono sospesi i Consorti che palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella, oppure contravvengono alle disposizioni dello Statuto o alle consuetudini. In questi ultimi due casi di sospensione, sono deliberate dall'Assemblea della Comunella, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia i Consorti che per 20 anni consecutivi non esercitano alcuno dei diritti ed adempito ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia, oppure omettono di presentare la domanda d'iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti. Per Catasto o libro dei soci della Comunella s'intende il ruolo dei Consorti della Comunella con l'indicazione del titolo d'appartenenza alla Comunella.

La perdita dei diritti appena citati, è deliberata dall'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte, chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto è adottato da persona non appartenente alla Comunella - Srenja Vicinia.

L'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa. Il libro del Catasto della Comunella - Srenja Vicinia è depositato presso la sede della o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese. L'Assemblea procede al controllo generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, per proposta del Consiglio Direttivo.

I Consorti della Comunella - Srenja Vicinia che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella - Srenja Vicinia e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'assemblea generale, e al godimento dei beni della Comunella - Srenja Vicinia, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme dello Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunella - Srenja Vicinia, e di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il Consorte, che senza giustificato motivo non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella - Srenja Vicinia. Accettando l'incarico, egli s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunella - Srenja Vicinia e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti

gli adempimenti previsti dai regolamenti. Il presidente vigila sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

I rapporti della Comunella - Srenja Vicinia con la Regione, la Provincia, il Comune d'appartenenza e con la Comunità Montana sono instaurati attraverso la Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

LE PROPRIETA' COLLETTIVE – strumento di conservazione e tutela del territorio

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, risulta necessario conservare, migliorare ed incrementare il patrimonio agro-silvo-pastorale. Le proprietà collettive costituiscono per eccellenza un **sistema multifinalizzato**, che può dar luogo ad usi multipli. Esso risponde a tre finalità o funzioni: funzione ecologica (tutela del territorio e dell'ambiente), funzione economica (produzione di reddito attraverso la produzione di beni e servizi) e funzione socio-culturale (prevalentemente ricreativa e relativa alla qualità dell'ambiente di vita).

Il patrimonio naturale del territorio carsico deve essere valorizzato al fine di stimolare lo sviluppo economico, rigenerare l'ambiente naturale e migliorare la qualità della vita. Questa opzione implica una gestione intelligente e la migliore utilizzazione possibile delle risorse forestali. Le proprietà collettive, in conclusione, trovano piena collocazione nella pianificazione dello spazio rurale, nel quale esse costituiscono elemento di peso non lieve per la specificità che esse rivestono in relazione al regime proprietario, di tipo pubblico, alla loro utilizzazione, di tipo collettivo, al loro carattere, eminentemente **agro-silvo-pastorale**. Si ritiene che il ruolo delle Jus Comunelle – Srenje Vicinie che sono comunioni familiari di diritto privato senza fini di lucro, costituite dai Consorti di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale sia essenziale e fondamentale per tutelare l'ambiente, poiché va innanzitutto tutelato e rispettato chi conosce e rispetta l'ambiente da secoli operando con discrezione, che ha portato alla conservazione di ciò che oggi abbiamo e che lasceremo ai secoli futuri.

Certamente i beni collettivi non hanno solo una valenza economica, ma coinvolgono un mondo di valori che indicano un determinato modo di concepire la vita associata sul territorio carsico nonché il rapporto della popolazione con il territorio stesso. Nascoste agli occhi del mondo e quasi ignorate, esistono nel nostro paese da tempo immemorabile le Jus Comunelle – Srenje Vicinie che appaiono meritevoli di particolare considerazione. Dette Comunioni familiari avevano in proprietà una certa estensione di terreno di cui usufruivano in comune. La sorprendente capacità delle Jus - Comunelle carsiche di sopravvivere ai molti tentativi di soppressione ha dato luogo al rinnovato interesse generale per questi "residui affascinanti della nostra storia contadina", della loro importanza e delle loro potenzialità sotto il profilo territoriale, ambientale, economico, sociale e culturale.

L'interesse e l'attualità delle proprietà collettive si esprime soprattutto nelle parole di chi evidenzia la **valenza ambientalista**. Partendo dallo studio di un classico esempio di attività civica e analizzando l'uso delle terre collettive da parte di una comunità si sottolinea quel procedimento fondamentale per cui l'utente che ha in uso un certo territorio collettivo può godere del frutto della terra e del proprio lavoro e può automaticamente **contribuire a mantenere il bene collettivo** nella condizione di continuare ad essere utilizzabile in futuro. In queste modalità antiche e semplici di uso delle risorse si potrebbe riscontrare quella che è proprio la legge base dell'ecologia: la rinnovabilità delle risorse, anzi della risorsa fondamentale, il territorio. Le pratiche delle terre collettive fonderebbero su questo principio la loro stessa esistenza, usufrutto del bene, sua manutenzione e rinnovabilità nell'uso per le popolazioni successive.